



---

**Misure di mitigazione degli impatti della pandemia COVID-19 – Pubblicato in GUCE del 26 giugno 2020 un pacchetto di misure europee volte a incoraggiare alcune forme di finanziamenti bancari**

1. Le circostanze eccezionali derivanti dalla crisi epidemiologica COVID-19 hanno fatto emergere la necessità di un'azione immediata a livello comunitario per assicurare che i soggetti finanziatori siano in grado di convogliare in modo efficace i finanziamenti ad imprese e famiglie, attenuando gli effetti negativi sulle economie degli Stati membri causati dall'emergenza sanitaria.

A tal fine, in tempi record, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esaminato e approvato un pacchetto di misure, proposto dalla Commissione europea, sotto forma di modifiche ai Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013 ("CRR") e (UE) 2019/876 ("CRR II"), recanti la disciplina prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Il predetto regolamento modificativo (Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 giugno 2020 ("CRR III").

2. Al fine di incoraggiare l'erogazione di finanziamenti a dipendenti, pensionati, PMI e a supporto degli investimenti in infrastrutture, il CRR III prevede, tra gli altri, l'introduzione anticipata di alcune rilevanti misure di *capital benefit*, comportanti un trattamento preferenziale per determinate tipologie di finanziamenti.

In particolare, sono previsti i seguenti trattamenti preferenziali, applicabili dal 27 giugno 2020:

- a) la riduzione della ponderazione del capitale di rischio, dal 75% al 35%, prevista per i prestiti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (cc.dd. "finanziamenti CQ")<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Il nuovo paragrafo inserito nell'art. 123 prevede quanto segue: «Alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente creditizio a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente creditizio deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore; b) i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta dal debitore a beneficio dell'ente creditizio; c) i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20% della pensione o retribuzione mensile del debitore; d) la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a dieci anni.»

- b) la riduzione del *ratio* patrimoniale per le esposizioni verso PMI (c.d. *SMEs supporting factor*), pari al 23,81% per le esposizioni inferiori a 2,5 milioni di euro e pari al 15% per le esposizioni che eccedono tale soglia<sup>2</sup>;
- c) la riduzione del 25% degli RWA relative a finanziamenti di progetti infrastrutturali (c.d. *infrastructure supporting factor*)<sup>3</sup>.

Per quanto concerne l'esenzione della deduzione dal CET 1 per gli investimenti in *software*, prevista dal CRR II<sup>4</sup>, il Regolamento modificativo anticipa la relativa entrata in vigore alla data di adozione da parte dell'EBA delle relative disposizioni attuative, ad oggi non ancora emanate.

3. Posto che le previsioni contenute nel CRR e nel CRR II sono rivolte alle banche e alle imprese di investimento, è incerto se i predetti *capital benefit* siano applicabili a partire dal 27 giugno 2020 anche agli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario (gli "IF").

Il documento per la consultazione, pubblicato da Banca d'Italia il 10 giugno 2020, avente ad oggetto "*modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche in materia di rischio di credito, fondi propri, investimenti in immobili e operazioni rilevanti*", prevede, fra l'altro, di estendere agli IF "*i trattamenti preferenziali introdotti per alcune categorie di esposizioni di particolare interesse per gli IF, tra cui i prestiti alle piccole e medie imprese e quelli garantiti con cessione del quinto dello stipendio*" e l'esenzione dalla deduzione dai fondi propri degli investimenti in *software* (par. 2.2).

Il documento di consultazione, tuttavia, fa riferimento ai termini previsti dal CRR II, a partire dai quale i predetti trattamenti preferenziali nonché l'esenzione dalla deduzione dai fondi propri degli attivi da investimenti in *software* dovrebbero essere applicati (rispettivamente, il 27 giugno 2021 ovvero decorsi 12 mesi dall'adozione delle disposizioni attuative dell'EBA in materia di investimenti in *software*).

Sul punto, si auspica un intervento chiarificatore da parte di Banca d'Italia, prima dell'aggiornamento della Circolare n. 288, attualmente in pubblica consultazione, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, con le banche che svolgono le medesime attività.

---

<sup>2</sup> Cfr. articolo 501 del CRR, come modificato dal CRR II, che disciplina le rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default. Per la definizione di PMI l'articolo rimanda alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, ma tra i criteri elencati nell'articolo 2 dell'allegato di tale raccomandazione, prevede di tenere conto soltanto del fatturato annuo.

<sup>3</sup> Il nuovo articolo 501-bis disciplina le rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali.

<sup>4</sup> Cfr. art. 36 del CRR, come modificato dal CRR II.